

REGOLAMENTO (CEE) N. 3303/87 DELLA COMMISSIONE**del 3 novembre 1987****che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,visto il regolamento (CEE) n. 4054/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1987)⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 18 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

<i>(in tonnellate)</i>			
Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
04.0080	78.01	Piombo greggio (anche argentifero), cascami e rottami di piombo: A. Piombo greggio II. altro	1 418

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 7 novembre al 31 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
04.0080	78.01	Piombo greggio (anche argentifero), cascami e rottami di piombo: A. Piombo greggio: II. altro	Jugoslavia

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.